

Regolamento di modifica al regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio, emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224

art. 1 finalità

art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPRReg 224/2009

art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPRReg 224/2009

art. 4 modifica all'articolo 3 del DPRReg 224/2009

art. 5 modifica all'articolo 4 del DPRReg 224/2009

art. 6 Introduzione degli articoli 4bis e 4ter del DPRReg 224/2009

art. 7 modifica all'articolo 5 del DPRReg 224/2009

art. 8 modifica all'articolo 6 del DPRReg 224/2009

art. 9 modifica all'articolo 8 del DPRReg 224/2009

art. 10 modifica all'articolo 9 del DPRReg 224/2009

art. 11 modifica all'articolo 10 del DPRReg 224/2009

art. 12 modifica all'articolo 16 del DPRReg 224/2009

art. 13 modifica all'articolo 18 del DPRReg 224/2009

art. 14 modifica all'articolo 20 del DPRReg 224/2009

art. 15 modifica all'articolo 25 del DPRReg 224/2009

art. 16 modifica all'allegato B del DPRReg 224/2009

art. 17 introduzione dell'allegato B bis del DPRReg 224/2009

art. 18 entrata in vigore

allegato 1

allegato 2

art. 1 finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche, in considerazione dell'estensione al settore agricolo dell'ambito di applicazione e dell'aumento dello spread ammissibile sulle operazioni di finanziamento, al "Regolamento di cui all'articolo 12 bis della legge regionale 4/2005, concernente i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie del Fondo regionale di garanzia per le PMI, le tipologie di operazioni in relazione alle quali le stesse possono operare e l'ammontare dell'impegno massimo assumibile dal Fondo con il loro rilascio", emanato con decreto del Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224/Pres., successivamente modificato e integrato.

art. 2 modifiche all'articolo 1 del DPRReg 224/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole <<per la concessione e il rilascio delle garanzie>> sono inserite le seguenti: <<e delle cogaranzie>>;

b) dopo le parole <<alle quali può operare la garanzia>> sono inserite le seguenti: <<e la cogaranzia>>;

c) dopo le parole <<con il rilascio delle garanzie>> sono inserite le seguenti: <<e delle cogaranzie>>.

art. 3 modifiche all'articolo 2 del DPRReg 224/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d), dopo le parole <<Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia>> sono inserite le seguenti: << di seguito "TUB">>;
- b) alla lettera e), le parole <<ai sensi dell'articolo 155, comma 4, del TUB nell'apposita sezione dell'elenco generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<nei pertinenti elenchi previsti dal TUB>>;
- c) alla lettera h) la parola <comunitaria> è sostituita dalla seguente: <<unionale>>;
- d) alla lettera i) le parole <<microimprese e piccole medie>> sono soppresse;
- e) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
<<o) "normativa de minimis": le disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e dal regolamento (Ue) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo; entrambi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013>>;
- f) la lettera q) è abrogata.

art. 4 modifica all'articolo 3 del DPRReg 224/2009

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 224/2009 è sostituito dal seguente:

<<1. L'intervento del Fondo può essere richiesto, per le finalità di cui all'articolo 4, dalle PMI aventi sede o unità operativa nella regione Friuli Venezia Giulia, di tutti i settori.

2. Non possono beneficiare degli interventi agevolativi di cui al presente regolamento le imprese:

a) in stato di scioglimento o liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali o nei cui confronti è in corso un'iniziativa per la sottoposizione a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

b) destinatarie di sanzioni interdittive, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

3. Per essere ammessi alla garanzia diretta o alla cogaranzia del Fondo, le PMI devono essere valutate economicamente e finanziariamente sane dal Comitato.

4. La medesima PMI può beneficiare di più interventi del Fondo nei limiti dei tetti massimi di intervento fissati nell'allegato A ove in regola con gli originari piani d'ammortamento delle operazioni precedentemente garantite.

5. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 73 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione delle garanzie e delle cogaranzie è subordinata al rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, attestata dal legale rappresentante con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Fatti salvi gli effetti previsti dalla legge penale in caso di dichiarazione mendace, la non rispondenza al vero della dichiarazione sostitutiva è comunque causa di decadenza delle garanzie concesse.>>.

art. 5 modifica all'articolo 4 del DPRReg 224/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto Presidente della Regione 224/2009, dopo le parole <<nel territorio della regione>> sono inserite le seguenti:

<< e devono:

a) riguardare una delle tipologie previste dall'articolo 2, lettere l), m) ed n);
b) essere assistite anche da garanzia del Confidi convenzionato in caso di cogaranzia.>>;

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del decreto Presidente della Regione 224/2009, é inserito il seguente:

<<1 bis. Le operazioni bancarie per le quali è richiesta la garanzia diretta o la cogaranzia del Fondo non devono essere condizionate all'impiego dei prodotti interni rispetto a quelli esteri e non devono finanziare attività connesse all'esportazione, ovvero direttamente collegate ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione.>>;

3. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto Presidente della Regione 224/2009 sono abrogati.

art. 6 Introduzione degli articoli 4bis e 4ter del DPRReg 224/2009

1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 224/2009, sono inseriti i seguenti:

<< Art. 4 bis

(Regime degli aiuti)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le agevolazioni a favore delle PMI sugli strumenti di garanzia diretta e di cogaranzia sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013, tenuto conto dei tetti massimi e delle attività escluse di cui all'allegato B.

2. Le agevolazioni sugli strumenti di garanzia diretta e cogaranzia a favore delle PMI operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli sono concesse ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1408/2013, tenuto conto dei tetti massimi e delle attività escluse di cui all'allegato B bis.

3. L'elemento di aiuto, è determinato con le modalità definite dal "Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" – Aiuto di Stato, N. 182/2010, notificato dal Ministero dello Sviluppo economico, approvato dalla Commissione europea con decisione del 6 luglio 2010, C(2010)4505 def.

4. Ai fini del riscontro preliminare del rispetto dei tetti massimi di cui agli allegati B e B bis, i pertinenti dati relativi agli eventuali contributi ricevuti ai sensi della normativa "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso sono rilasciati al momento della presentazione della domanda mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Art. 4 ter

(Cumulo)

1. Gli strumenti agevolati della garanzia diretta e delle cogaranzia possono essere cumulati con altre forme di aiuti di Stato concesse nel rispetto della normativa unionale caso per caso applicabile. Sono in ogni caso applicabili i massimali al cumulo, di cui agli allegati B e B bis, fissati per i settori di attività dalla normativa "de minimis".>>

art. 7 modifica all'articolo 5 del DPRReg 224/2009

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 224/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole <<dalla normativa comunitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla pertinente disciplina unionale>>;
- b) al comma 4, le parole <<dalla normativa comunitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla pertinente disciplina unionale>>;
- c) al comma 8, le parole <<(sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(sommato alle quote di altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo non ancora rimborsate)>>.
- d) al comma 10, la parola <<comunitaria>> è sostituita dalla seguente: <<unionale>>.

art. 8 modifica all'articolo 6 del DPRReg 224/2009

1. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 224/2009, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3, le parole <<dalla normativa comunitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla pertinente disciplina unionale>>;
- b) al comma 6, le parole <<dalla normativa comunitaria>> sono sostituite dalle seguenti: <<dalla pertinente disciplina unionale>>;
- c) al comma 10, la parola <<comunitaria>> è sostituita dalla seguente: <<unionale>>.
- d) al comma 10, le parole <<(sommato agli altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati)>> sono sostituite dalle seguenti: <<(sommato alle quote di altri eventuali finanziamenti già garantiti dal Fondo non ancora rimborsate)>>.

art. 9 modifica all'articolo 8 del DPRReg 224/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 224/2009, le parole <<Bollettino Ufficiale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sito ufficiale>>.

art. 10 modifica all'articolo 9 del DPRReg 224/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 224/2009, le parole <<Bollettino Ufficiale>> sono sostituite dalle seguenti: <<sito ufficiale>>.

art. 11 modifica all'articolo 10 del DPRReg 224/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto Presidente della Regione 224/2009, le parole <<all'articolo 6, comma 13>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'articolo 6, comma 11>>.

art. 12 modifica all'articolo 16 del DPRReg 224/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 16 del decreto Presidente della Regione 224/2009, sono apportate le modifiche seguenti:

- a) alla lettera a) le parole <<del 2,50 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 4,50 per cento>>;

b) alla lettera b), le parole <<del 2,40 per cento>> sono sostituite dalle seguenti: <<del 4,40 per cento>>.

art. 13 modifica all'articolo 18 del DPReg 224/2009

1. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto Presidente della Regione 224/2009, le parole <<con gli obblighi di cui all'articolo 16, comma 1>> sono soppresse.

art. 14 modifica all'articolo 20 del DPReg 224/2009

1. Il comma 2 dell'articolo 20 del decreto Presidente della Regione 224/2009 è sostituito dal seguente:

<<2. Il Comitato verifica i documenti trasmessi, il valore della garanzia e le condizioni di efficacia. Entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Comitato attinge alle disponibilità del Fondo e liquida alla Banca convenzionata l'importo dovuto nei limiti, comunque, del valore aggiornato della garanzia, come definito dagli articoli 5, comma 6 e 6, comma 7. La liquidazione s'intende effettuata a titolo definitivo se la Banca ha comunicato la determinazione di non avviare altre azioni a tutela del proprio credito, altrimenti s'intende effettuata a titolo provvisorio.>>.

art. 15 modifica all'articolo 25 del DPReg 224/2009

1. Al comma 3 dell'articolo 25 del decreto Presidente della Regione 224/2009, sono apportate le modifiche seguenti:

- a) la parola <<comunitaria>> è sostituita dalla seguente <<unionale>>;
- b) le parole <<allegati B e C>> sono sostituite dalle seguenti: <<allegati B e B bis>>.

art. 16 modifica all'allegato B del DPReg 224/2009

1. L'allegato B del decreto Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

art. 17 introduzione dell'allegato B bis del DPReg 224/2009

1. Dopo l'allegato B del decreto Presidente della Regione 5 agosto 2009, n. 224 è inserito l'allegato B bis di cui l'allegato B al presente regolamento.

art. 18 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A
(riferito all'art. 16)
Sostituzione dell'allegato B al DPR 224/2009

ALLEGATO B
(riferito all'articolo 4 bis, comma 1 e all'articolo 4 ter, comma 1)

Regime di aiuto "de minimis" - Attività escluse e tetti massimi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis":

a) ad imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

b) ad imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;

c) ad imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:

1) qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate,

2) qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

d) per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

e) subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

2. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

3. In conformità all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1407/2013, se un'impresa operante nei settori di cui alle sopra citate lettere a), b) o c) opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, tale regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013 non beneficiano degli aiuti «de minimis» concessi a norma di detto regolamento.

4. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013, si intende per:

a) "prodotti agricoli": i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013;

b) "trasformazione di un prodotto agricolo": qualsiasi trattamento di un prodotto agricolo in cui il prodotto ottenuto resta pur sempre un prodotto agricolo, eccezion fatta per le attività svolte nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;

c) "commercializzazione di un prodotto agricolo": la detenzione o l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro modo detto prodotto, ad eccezione della prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o a imprese di trasformazione, e qualsiasi attività che prepara il prodotto per tale prima vendita. La vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali è considerata commercializzazione se ha luogo in locali separati riservati a tale scopo.

5. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 1407/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.

6. Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1407/2013, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 200.000 nell'arco di tre esercizi finanziari l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare € 100.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.

7. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma del Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti d'importanza minore («de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, fino a concorrenza del massimale previsto in tale regolamento.

8. Gli aiuti «de minimis» concessi a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con gli aiuti «de minimis» concessi a norma dei regolamenti (UE) n. 1408/2013 e 717/2014 a condizione che non siano superati i massimali pertinenti di cui al punto 5.

ALLEGATO B

(riferito all'art. 17)

Introduzione dell'allegato B bis al DPRReg 224/2009

Allegato B bis

(riferito all'articolo 4 bis, comma 2 e all'articolo 4 ter, comma 1)

Regime di aiuto "de minimis" nel settore agricolo - Attività escluse e tetti massimi ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1408/2013, non possono essere concessi "de minimis" aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati.
2. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013, per "prodotti agricoli" si intende i prodotti elencati nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura disciplinati dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio.
3. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (UE) 1408/2013, non possono essere concessi aiuti "de minimis" sotto forma di garanzie se il beneficiario è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori.
4. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare € 15.000 nell'arco di tre esercizi finanziari.
5. Se un'impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli opera anche in uno o più dei settori o esercita anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 1407/2013, gli aiuti "de minimis" concessi per le attività nel settore della produzione agricola possono essere cumulati con gli aiuti "de minimis" concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale di cui al punto 5 dell'allegato B, a condizione che sia garantito, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente al regolamento (UE) n 1407/2013.

VISTO: IL PRESIDENTE